



Roma, 19 Dicembre 2017

**FIS17283
SM**

Oggetto: Iper ammortamento. Ulteriori chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate.

Con la risoluzione n. 152/E del 15 dicembre u.s., l'Agenzia delle Entrate è tornata ad occuparsi dell'iper ammortamento, ovvero la misura introdotta dalla Legge di Bilancio 2017 (Legge 232/2016, art. 1, commi 9 - 11), sugli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'allegato A della predetta Legge, allo scopo di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello Industria 4.0; l'agevolazione, come si ricorderà, consiste nella maggiorazione del costo di acquisizione del 150% (per ulteriori ragguagli, vedi la circolare dell'Agenzia delle Entrate n.4/E del 30 Marzo 2017, commentata con la nota Conftrasporto FIS17089 del 6 Aprile u.s.).

Con il nuovo intervento, l'Agenzia delle Entrate si è soffermata in particolare sui costi che possono essere compresi nell'agevolazione, e sul termine per l'acquisizione della perizia giurata da parte dell'impresa:

- sul primo tema, l'Agenzia ha concluso che possono rientrare tra i costi agevolabili, anche quelli relativi:
 - alle piccole opere murarie necessarie all'installazione del macchinario presso il sito aziendale (si tratta, ad esempio, della realizzazione del basamento per l'ancoraggio del bene), a condizione che non assumano natura di "costruzioni" secondo la disciplina catastale;
 - alle attrezzature accessorie strettamente indispensabili al funzionamento di una determinata macchina, nei limiti in cui ne costituiscano ordinaria dotazione. Per ragioni di semplificazione e di certezza, la risoluzione in esame ha individuate un limite forfettario del 5% del costo del bene principale rilevante per l'iperammortamento, entro il quale viene presunto il carattere accessorio di queste attrezzature. L'impresa è tuttavia in facoltà di applicare l'iperammortamento anche alla rimanente parte del suddetto costo, con l'onere di dover dimostrare, in sede di controllo, gli elementi a supporto della sua scelta.

Viceversa, la risoluzione ha escluso dai costi agevolabili quelli relativi alla perizia giurata o all'attestazione di conformità.

- Sull'acquisizione della perizia tecnica giurata, la già citata circolare 4/E dell'Agenzia delle Entrate aveva individuato il termine ultimo nella chiusura del periodo di imposta a partire dal quale l'impresa intende avvalersi dell'agevolazione. Tuttavia, il nuovo intervento dell'Agenzia ha precisato che qualora l'entrata in funzione e l'interconnessione dei beni agevolabili avvengano poco prima della fine dell'anno, il professionista può effettuare il giuramento della perizia anche nei primi giorni del Gennaio 2018; ciò fermo restando che, entro il 31 dicembre 2017, occorre eseguire la verifica delle caratteristiche tecniche dei beni e dell'interconnessione, da documentare tramite consegna all'impresa di una perizia asseverata comprovata da un atto avente data certa (raccomandata senza busta o PEC).

Il testo della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti